

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

CONCORDATO MINORE RG 200-1/2023 proposto da COLURCIELLO Giuseppe, nato a Sarno (SA) il 21.04.1972, CF CLRGPP72D21I438L, residente in Cunardo (VA), alla via Sabotino, n. 2, e MARIGLIANO Angela, nata a Torre del Greco (NA) l'8/06/1973 CF MRGNGL73H48L259J, residente in Palma Campania (NA) alla via Sediari n. 64, rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Luciano Carrella, con l'ausilio dell'OCC avv. Angela Ambrosio;

Il giudice designato,

a scioglimento della riserva che precede;

RITENUTO, in ossequio ad un orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito in relazione all'accordo di composizione della crisi ed estensibile al concordato minore, che in caso di procedure familiari "occorre sempre verificare se il raggiungimento delle maggioranze si sia verificato per ciascun debitore" (Tribunale di S. Maria C.V. 16/02/2022);

RILEVATO che la maggioranza dei crediti ammessi al voto non è stata raggiunta relativamente ai crediti della sig.ra Marigliano, in quanto il creditore Italcresi spa, titolare del 95,20% dei crediti ammessi al voto, ha espresso voto negativo;

RILEVATO che neanche la maggioranza per classi è stata raggiunta relativamente ai crediti della sig.ra Marigliano, in quanto hanno votato negativamente sia la classe dei creditori ipotecari, sia la classe dei creditori chirografari (si veda relazione del gestore depositata l'8 marzo 2024);

RITENUTO pertanto che la proposta di concordato minore non possa essere omologata;

RITENUTO che la richiesta di sottoporre ai creditori una proposta modificata non può essere accolta in quanto la disciplina del concordato preventivo, applicabile al concordato minore in virtù dell'art. 74, co. 4 c.c.i.i., prevede la possibilità di modificare la proposta solo prima della votazione dei creditori (si vedano gli artt. 105, co. 4 e 90 co. 8 c.c.i.i.);

RITENUTO che nulla debba essere disposto per le spese stante la natura della procedura;

PTM

RIGETTA la proposta di concordato minore avanzata da COLURCIELLO Giuseppe, nato a Sarno (SA) il 21.04.1972, CF CLRGPP72D21I438L, residente in Cunardo (VA), alla via Sabotino, n. 2, e MARIGLIANO Angela, nata a Torre del Greco (NA) l'8/06/1973 CF MRGNGL73H48L259J.

REVOCA il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o di disporre sequestri conservativi o di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla proposta e REVOCA la sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare recante RGE n. 152/2016 del Tribunale di Nola;

nulla sulle spese;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto ai debitori, al gestore della crisi e ai creditori che si sono costituiti;

manda al gestore della crisi per la comunicazione del presente decreto agli altri creditori, nonché per la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale e nel Registro delle Imprese.

Nola, li 12/06/2024

il giudice

Dr. Gennaro BEATRICE